

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

UNIONI CIVILI

Per costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Processo verbale

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che

si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

- sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di stato civile;
- per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all'estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero, è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Per la relativa disciplina è necessario attendere l'emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo (entro il 5 dicembre 2016).

Richiesta e costituzione dell'unione civile

Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna:

il modulo di comunicazione dati.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

I moduli possono essere:

- consegnati all'ufficio stato civile (Villa Cicogna);
- trasmessi via fax al numero 0422 960342;
- trasmessi via email all'indirizzo anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
- trasmessi via PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Il cittadino straniero deve presentare all'ufficio una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile

Entrambi le parti devono presentarsi all'ufficio stato civili nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte

per la costituzione di unione civile. L'Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.

Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Redazione dell'atto di costituzione di unione civile

Nel giorno concordato entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all'Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.

Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L'Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archiverà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione unione civile a seguito rettificazione di sesso

L'unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

L'atto dell'unione civile viene registrato e poi annotato nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo.

Normativa di riferimento

- Dpcm n. 144 del 23 luglio 2016 " Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza".

CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune .

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita **dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto**.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- consegna diretta all'Ufficio Anagrafe, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
 - spedizione a mezzo lettera raccomandata al Comune di Ponzano Veneto, via Cicogna, 31050 Ponzano Veneto (TV) allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
 - trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
 - via PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
- via fax al numero 0422 960342
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
 - via PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- consegna diretta all'Ufficio anagrafe centrale, insieme a copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori;
- spedizione a mezzo lettera raccomandata al Comune di Ponzano Veneto via Cicogna, 31050 Ponzano Veneto (TV) allegando le copie fotostatiche del/i documento/i d'identità;

- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
 - via fax al numero 0422 960342
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
 - via PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente in una delle seguenti modalità alternative:
 - via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
 - via PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:

- a mezzo lettera raccomandata
- via pec all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Normativa di riferimento

- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza".
- Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"